

Torino, 27 novembre 2018

Ai Sigg. Clienti
Loro indirizzi mail

CIRCOLARE N. 7/2018

DEFINIZIONE PENDENZE TRIBUTARIE

Definizione delle pendenze tributarie

Il D.L. 119/2019 del 23/10/2018, in corso di conversione, ha introdotto diverse definizioni delle pendenze tributarie, che, con alcune eccezioni, **si caratterizzano per non comportare alcuno stralcio del debito di imposta, ma solo di sanzioni e interessi.**

Molte definizioni sono connesse, in vario modo, all'entrata in vigore del DL, quindi al 24.10.2018. In tutti i casi è escluso il pagamento tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, ed è sempre ammesso il pagamento rateale. In nessun caso sono previste coperture penali.

Le possibilità previste sono:

- DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
- DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITORIO
- DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE
- DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI NON SCADUTI
- DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Dichiarazione Integrativa Speciale

Qualora il contribuente non abbia notizia di verifiche fiscali o di atti penali intraprese/emessi nei suoi confronti (questionari, accessi, inviti a comparire), è possibile sanare violazioni fiscali commesse in merito alle annualità d'imposta dal 2013 al 2016, inerenti a imposte sui redditi, contributi previdenziali, addizionali, sostitutive, ritenute, IVA e IRAP.

L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato.

In relazione al maggior imponibile dichiarato, per ciascun periodo d'imposta, verranno calcolate imposte sostitutive determinate applicando:

- un'aliquota del 20% sul maggior imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'IRAP;

- un'aliquota del 20% ai fini delle maggiori ritenute;
- un'aliquota media ai fini IVA (ove non sia possibile determinare l'aliquota media, l'imposta sostitutiva verrà determinata secondo l'aliquota ordinaria).

L'integrativa, per la quale occorre attendere i provvedimenti attuativi, andrà presentata **entro il 31.5.2019**.

Rottamazione Ter

E' prevista la riapertura della rottamazione dei ruoli per i carichi affidati dal 2000 al 2017, avente come beneficio lo stralcio delle sanzioni tributarie/contributive e degli interessi di mora, **con domanda da presentare entro il 30.4.2019** (art. 3 del DL 119/2018).

Gli importi possono essere dilazionati in 5 anni (scadenza della prima o unica rata 31.7.2019) con un massimo di 10 rate. Per chi ha aderito alle precedenti rottamazioni sarà possibile rideterminare il debito residuo in 5 anni.

Rientrano nella rottamazione unicamente i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia S.p.A., non quelli riscossi in proprio dagli enti creditori o dai concessionari locali.

Stralcio automatico dei carichi sino a 1.000,00 euro

Sono annullati di diritto i singoli debiti di importo residuo di valore sino a 1.000,00 euro consegnati dal 2000 al 2010, affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A.

Lo Studio è disponibile per ogni ulteriore informazione.